

L'addizionale comunale Irpef è prevista dal D. Lgs. 360/1998. E' dovuta esclusivamente dalle persone fisiche e si applica al reddito complessivo soggetto ad Irpef (art. 3 TUIR). Ne sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui l'addizionale si riferisce.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo Irpef. L'acconto è pari al 30% dell'addizionale, calcolato con l'applicazione dell'aliquota vigente nell'anno precedente, ovvero con quella vigente per l'anno in corso, se la relativa deliberazione di approvazione delle aliquote è pubblicata nel sito www.finanze.it entro il 20 dicembre dell'anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno (termine previsto per il pagamento dell'Irpef). Il saldo si versa entro il termine di pagamento del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi. L'imposta è versata dai sostituti d'imposta (per i lavoratori dipendenti e i pensionati) e dagli altri contribuenti mediante modello F24, con l'indicazione del codice catastale del comune I695 e dei codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 06/02/2007.

Aliquote

In data 29 marzo 2012 il consiglio comunale ha deliberato l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef con le seguenti aliquote:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale IRPEF |
|--|----------------------------|
| Fino a 15.000,00 euro | 0,20% |
| Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro | 0,30% |
| Oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro | 0,40% |
| Oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro | 0,50% |
| Oltre 75.000,00 euro | 0,60% |

Le aliquote si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti ai fini del pagamento dell'IRPEF e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente.

E' prevista una fascia di esenzione per i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore o pari a 10.000,00 euro.

I soggetti che superano tale limite di reddito sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito imponibile ai fini IRPEF.